




Processo Legislazione

ATTO N. 467 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni regionali in materia di espropri”	ATTO N. 467 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni regionali in materia di espropri” - comprensivo degli emendamenti presentati dal Consigliere Chiacchieroni (evidenziati in rosso).	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ⁽¹⁾ TUE - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A) ^{(2) (3)}.
		⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
		⁽²⁾ Il presente testo unico, rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326 . Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" ed "R".
		⁽³⁾ Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall' art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411 e poi al 31 dicembre 2002 dall' art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166 . Vedi, anche, i commi 2 e 4 del medesimo articolo. Successivamente lo stesso termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall' art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. L' art. 1-sexies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239 , nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dal comma 12 dell' art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186



Processo Legislazione

		e dal comma 25 dell' <i>art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239</i> , ha disposto che le norme del presente testo unico si applichino alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004. Per l'espropriazione dei beni culturali vedi l' <i>art. 95, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i> .
		TITOLO I Oggetto ed ambito di applicazione del testo unico
Articolo 1	Articolo 1	
<u>Finalità della legge</u>	<u>Finalità della legge</u>	
1. In coerenza con la parte II, titolo V, della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (di seguito: TUE), la presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.	1. In coerenza con la parte II, titolo V, della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (di seguito: TUE), la presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.	
Articolo 2	Articolo 2	1. (L) Oggetto.



Processo Legislazione

<u>Ambito di applicazione</u>	<u>Ambito di applicazione</u>	
1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione per l'esecuzione, nell'ambito del territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.	1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione per l'esecuzione, nell'ambito del territorio regionale , di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.	1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.	2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.	2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)
		3. [I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L)] (5) .
		4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)



Processo Legislazione

		<p><u>(5) Comma soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u></p>
		<p>2. (L) Principio di legalità dell'azione amministrativa.</p>
<p>3. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui al comma 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.</p>	<p>3. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui al comma 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.</p>	<p>1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)</p>
<p>4. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.</p>	<p>4. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.</p>	<p>2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)</p>
		<p>3. (L) Definizioni.</p>
<p>5. Ai fini della presente legge:</p>	<p>5. Ai fini della presente legge:</p>	<p>1. Ai fini del presente testo unico:</p>
<p>a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;</p>	<p>a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;</p>	<p>a) per «espropriato», si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;</p>
<p>b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che</p>	<p>b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che</p>	<p>b) per «autorità espropriante», si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che</p>



Processo Legislazione

cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;	cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;	cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;	c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;	c) per «beneficiario dell'espropriazione», si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.	d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.	d) per «promotore dell'espropriazione», si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
6. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del TUE.	6. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del TUE.	2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2. (L)



Processo Legislazione

<p>7. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.</p>	<p>7. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.</p>	<p>3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L) (6).</p>
<p>8. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo è tenuta a dare comunicazione dell'obbligo di cui al comma 7 al proprietario risultante dai registri catastali, ovvero all'eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore documentazione attendibile; la comunicazione va fatta con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all'interessato, con l'avvertenza che l'obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.</p>	<p>8. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo è tenuta a dare comunicazione dell'obbligo di cui al comma 7 al proprietario risultante dai registri catastali, ovvero all'eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore documentazione attendibile; la comunicazione va fatta con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all'interessato, con l'avvertenza che l'obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.</p>	
		<p>(6) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</p>




Processo Legislazione

		4. (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari.
		1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)
		2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)
		3. I beni descritti dagli <i>articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810</i> , non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede. (L) (7) .
		4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo (8) :
		a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
		b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
		c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;



Processo Legislazione

		d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico:
		e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
		f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa ⁽⁹⁾ ;
		g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L)
		5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)
		⁽⁷⁾ Comma prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così modificato dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> .
		⁽⁸⁾ Alinea così modificato dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> .
		⁽⁹⁾ Lettera così rettificata con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).



Processo Legislazione

		5. (L) Àmbito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
		1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)
		2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. (L)
		3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria



Processo Legislazione

		legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e dell' articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 . (L)
		4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L) (10) (11) .
		(10) Articolo così sostituito dall' art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 , come rettificato con Comunicato 28 luglio 2003 (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173).
		(11) La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 gennaio 2006, n. 20 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2006, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell' art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 , sostitutivo dell' art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed all' art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 , dalla Provincia autonoma di Trento; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale




Processo Legislazione

		dell'art. 1, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo n. 302 del 2002 , sostitutivo dell'art. 5, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 .
Articolo 3	Articolo 3	
<u>Competenze in materia di espropriazioni</u>	<u>Competenze in materia di espropriazioni</u>	6. (L) Regole generali sulla competenza.
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.	1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.	1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi della presente legge la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.	2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi della presente legge la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.	
3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma ove le	3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma ove le	



Processo Legislazione

amministrazioni costituenti e partecipanti abbiano provveduto d'intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.	amministrazioni costituenti e partecipanti abbiano provveduto d'intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.	
4. Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilità, si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità	4. Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilità, si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità	9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità. (L) (13) .
5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'art. 22 commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, si procede a norma dell'art. 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002 n. 166.	5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'art. 22 commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, si procede a norma dell'art. 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002 n. 166.	
6. Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.	6. Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.	2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L)




Processo Legislazione

7. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.	7. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.	
8. La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.	8. La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.	3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
9. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio od in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.	9. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio od in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.	4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)
		5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (L)
10. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici. o consorzi esistenti tra enti pubblici,	10. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici. o consorzi esistenti tra enti pubblici,	



Processo Legislazione

anche se istituiti per finalità settoriali.	anche se istituiti per finalità settoriali.	
11. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.	11. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.	7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
12. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni nomina un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.	12. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni nomina un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.	6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L)
13. Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di	13. Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di	8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi,




Processo Legislazione

concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi.	concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi.	possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. ⁽¹²⁾ (L) .
14. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è la pubblica amministrazione che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.	14. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è la pubblica amministrazione che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.	
		⁽¹²⁾ Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 176, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 .
		⁽¹³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 .
		7. (L) Competenze particolari dei Comuni.
		1. Il Comune può espropriare:
		a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per



Processo Legislazione

		consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;
		b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;
		c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;
		d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L)
Articolo 4	Articolo 4	
<u>Attività di indirizzo e coordinamento della Regione</u>	<u>Attività di indirizzo e coordinamento della Regione</u>	
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea	1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea	




Processo Legislazione

efficace, efficiente, economica e trasparente della materia.	efficace, efficiente, economica e trasparente della materia.	
2. La Regione in particolare:	2. La Regione in particolare:	
a) favorisce ed incentiva la costituzione di uffici intercomunali, anche ai sensi dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia in riferimento alla capacità di servizio all'utenza	a) favorisce ed incentiva la costituzione di uffici intercomunali, anche ai sensi dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia in riferimento alla capacità di servizio all'utenza	
b) adotta direttive ed atti di indirizzo, svolgendo attività di consulenza, con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;	b) adotta direttive ed atti di indirizzo, svolgendo attività di consulenza , con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;	
c) emana il decreto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del TUE e svolge un'attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi, anche ai sensi della stessa disposizione;	c) emana il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'art. 14 comma 2 del TUE;	



Processo Legislazione

d) può definire i criteri per rendere uniforme l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 6;	d) può definire i criteri per rendere uniforme l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 6;	
e) può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE.	e) può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE;	
	f) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi.	
Articolo 5	Articolo 5	
<u>Procedimenti di competenza regionale</u>	<u>Procedimenti di competenza regionale</u>	
1. La Regione, previa intesa, <u>può delegare</u> ad altri enti pubblici, le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.	1. La Regione, previa intesa, <u>può delegare</u> ad altri enti pubblici, le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.	
2. L'ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati	2. L'ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati	



Processo Legislazione

nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante anche per l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'art. 45 del TUE e provvede a trasmetterlo alla Regione.	nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante anche per l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'art. 45 del TUE e provvede a trasmetterlo alla Regione.	
3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.	3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.	
		TITOLO II
		Disposizioni generali
		Capo I - Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio



Processo Legislazione

		8. (L) Le fasi del procedimento espropriativi.
		1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:
		a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
		b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
		c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. (L)
		Capo II - La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio
Articolo 6	Articolo 6	9. (L) Vincoli derivanti da piani urbanistici.
<u>Vincoli derivanti da piani urbanistici</u>	<u>Vincoli derivanti da piani urbanistici</u>	
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è	1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è	1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera



Processo Legislazione

riservato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l'approvazione del progetto di cui al successivo art. 8 o in base a specifiche disposizioni normative.	riservato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l'approvazione del progetto di cui al successivo art. 8 o in base a specifiche disposizioni normative.	pubblica o di pubblica utilità. (L)
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.	2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.	2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L) (14)
3. Se entro il termine di cui al precedente comma non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all'esproprio decade e per le aree interessate trova applicazione la normativa di cui all'art. 44, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 (norme per l'attività edilizia).	3. Se entro il termine di cui al precedente comma non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all'esproprio decade e per le aree interessate trova applicazione la normativa di cui all'art. 44, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 (norme per l'attività edilizia).	3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (L) (15) .
4. I vincoli preordinati all'esproprio, dopo la loro decadenza, possono essere motivatamente reiterati attraverso uno degli atti previsti al comma 1, o con le modalità di cui all'art. 7, fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata di detto vincolo.	4. I vincoli preordinati all'esproprio, dopo la loro decadenza, possono essere motivatamente reiterati attraverso uno degli atti previsti al comma 1, o con le modalità di cui all'art. 7, fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata di detto vincolo.	4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L) (16) .



Processo Legislazione

<p>5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall'origine su zona agricola, classificata tale ai sensi della vigente legislazione urbanistica, la sua reiterazione consente, con riferimento al terreno oggetto del vincolo reiterato, l'utilizzazione dell'indice previsto dalla normativa per il territorio agricolo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, fatti salvi gli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell'area.</p>	<p>5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall'origine su zona agricola, classificata tale ai sensi della vigente legislazione urbanistica, la sua reiterazione consente, con riferimento al terreno oggetto del vincolo reiterato, l'utilizzazione dell'indice previsto dalla normativa per il territorio agricolo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, fatti salvi gli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell'area.</p>	
	<p>5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall'origine su zona agricola, classificata ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11 è sempre consentito l'utilizzazione dell'indice previsto dalla suddetta normativa su altro terreno dell'impresa agricola. Gli oneri dovuti per la reiterazione del vincolo sono quelli derivanti dagli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell'area.</p>	
<p>6. Nel periodo temporale di efficacia del vincolo espropriativo, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo stesso,</p>	<p>6. Nel periodo temporale di efficacia del vincolo espropriativo, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo stesso,</p>	<p>5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la</p>



Processo Legislazione

purché sia garantito il dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali necessarie.	purché sia garantito il dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali necessarie.	Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) (17) .
		6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L) (18) .
		(15) Comma prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così modificato dall' art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 . In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 7-bis dell' art. 165, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 aggiunto dal n. 4) della lettera r) del comma 2 dell' art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 .
		(16) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214). In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 7-bis dell' art. 165, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 aggiunto dal n. 4) della lettera r) del comma 2 dell' art. 4, D.L.



Processo Legislazione

		<i>13 maggio 2011, n. 70.</i>
		<i>(17) Comma prima rettificato con <u>Comunicato 14 settembre 2001</u> (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214, e poi così modificato dall'art. <u>1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u></i>
		<i>(18) Comma così modificato dall'art. <u>1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u></i>
		<i>(14) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 7-bis dell'art. <u>165, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163</u> aggiunto dal n. 4) della lettera r) del comma 2 dell'art. <u>4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.</u></i>
Art. 7	Art. 7	10. (L) Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
<u>Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali</u>	<u>Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali</u>	
1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 o su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una	1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 o su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una	<u>1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'<u>articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241</u>, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo</u>




Processo Legislazione

intesa ovvero ai sensi dell'art. 18, commi 3 e seguenti della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11 e dell'art. 67, comma 3, della stessa legge nonché ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1.	intesa che in base alla legislazione vigente comporta variante al piano urbanistico ovvero ai sensi dell'art. 18, commi 3 e seguenti della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11 e dell'art. 67, comma 3, della stessa legge nonché ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1	<u>di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)</u>
		2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)
		3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L) ⁽¹⁹⁾ .
		⁽¹⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
Articolo 8	Articolo 8	
<u>Opere realizzabili senza apposizione preventiva</u>	<u>Opere realizzabili senza apposizione preventiva</u>	



Processo Legislazione

<u>del vincolo</u>	<u>del vincolo</u>	
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo delle seguenti opere, dichiara la pubblica utilità e costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o servitù:	1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo delle seguenti opere, dichiara la pubblica utilità e costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o servitù :	
a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista;	a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista;	
b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole dello spazio rurale di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 e nella aree boscate di cui all'art. 15, comma 7, della medesima legge regionale;	b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole dello spazio rurale di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 e nella aree boscate di cui all'art. 15, comma 7, della medesima legge regionale;	
c) opere ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);	c) opere ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);	



Processo Legislazione

d) opere di cui al D.M. 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell'art.10, comma secondo, della legge 12 febbraio 1981, n.17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);	d) opere di cui al D.M. 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell'art.10, comma secondo, della legge 12 febbraio 1981, n.17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);	
e) opere di cui all'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);	e) opere di cui all'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);	
f) opere ricadenti nelle zone di rispetto degli aeroporti di cui all'art. 39 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27, individuate dalla strumentazione urbanistica;	f) opere ricadenti nelle zone di rispetto degli aeroporti di cui all'art. 39 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27, individuate dalla strumentazione urbanistica;	
g) opere ricadenti nelle zone di rispetto di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) integrato dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada), così come prescritto anche agli artt. 32, 33, 34, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27.	g) opere ricadenti nelle zone di rispetto di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) integrato dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada), così come prescritto anche agli artt. 32, 33, 34, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27.	



Processo Legislazione

Articolo 9	Articolo 9	
<u>Partecipazione degli interessati</u>	<u>Partecipazione degli interessati</u>	11. (L) La partecipazione degli interessati.
1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dalla legge regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti.	1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dalla legge regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti.	1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
		a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
		b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento. (L)
2. Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l'avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6. Gli interessati possono,	2. Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l'avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6. Gli interessati possono,	2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere



Processo Legislazione

entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1, formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.	entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1, formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.	all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.	3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.	3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell' articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 . (L)
		4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 . (L)
		5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità



Processo Legislazione

		di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L) (20) (21) .
		(20) Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 . Vedi, anche, l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 e l'art. 2, comma 5, D.L. 28 aprile 2009, n. 39 . In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 166, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 .
		(21) La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 gennaio 2006, n. 20 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2006, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 , sostitutivo dell'art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 , dalla Provincia autonoma di Trento; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 302 del 2002 , sostitutivo dell'art. 5, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 .
		Capo III - La fase della dichiarazione di pubblica utilità



Processo Legislazione

		Sezione I - Disposizioni sul procedimento
Articolo 10	Articolo 10	12. (L) Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità.
<u>Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità</u>	<u>Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità</u>	
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:	1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:	1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l'autorità competente approva il progetto definitivo o esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;	a) quando l'autorità competente approva il progetto definitivo o esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;	a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;
b) quando l'approvazione di piani attuativi o di settore, comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;	b) quando l'approvazione di piani attuativi o di settore, comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;	b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di



Processo Legislazione

c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti, comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private.	c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti, comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private in base alla normativa vigente.	servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.
		2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del <i>decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753</i> , nonché ai sensi del <i>decreto ministeriale 1° aprile 1968</i> , sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)
		3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L) <i>(22)</i> .
		<i>(22)</i> Articolo così sostituito dall'art. <i>1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> .
		13. (L) Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.



Processo Legislazione

		1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
		2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)
		3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (L) (23) .
		4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L) (24) .
		5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L) (25)
		6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia



Processo Legislazione

		della dichiarazione di pubblica utilità. (L)
		7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
		8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti. (L)
		<u>(23)</u> Comma così modificato dall' <u>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u>
		<u>(24)</u> Comma così modificato dall' <u>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u> In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 4-bis dell' <u>art. 166, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163</u> aggiunto dal n. 2) della lettera s) del comma 2 dell' <u>art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.</u>
		<u>(25)</u> In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 4-bis dell' <u>art. 166, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163</u> aggiunto dal n. 2) della lettera s) del comma 2 dell' <u>art. 4,</u>



Processo Legislazione

		<u>D.L. 13 maggio 2011, n. 70.</u>
		17. (L) L'approvazione del progetto definitivo.
		1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
		2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. (L) <u>(29)</u> .
		<u>(29)</u> Articolo prima rettificato con <u>Comunicato 14 settembre 2001</u> (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. <u>1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u>
		Sezione III - Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche



Processo Legislazione

		18. (L) Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione.
		1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)
Articolo 11	Articolo 11	19. (L) L'approvazione del progetto.
<u>Disposizioni sull'approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico</u>	<u>Disposizioni sull'approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico</u>	
1. In tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui all'articolo 7, ovvero con le procedure di cui all'art. 18, commi 3 e seguenti della legge 22 febbraio 2005 n. 11 e all'art. 67, comma 3, della stessa legge nonché ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1.	1. In tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui all'articolo 7, ovvero con le procedure di cui all'art. 18, commi 3 e seguenti della legge 22 febbraio 2005 n. 11 e all'art. 67, comma 3, della stessa legge nonché ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1.	1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)
2. La variante di cui al comma 1, che riguardi beni sui quali è già apposto il vincolo preordinato	2. La variante di cui al comma 1, che riguardi beni sui quali è già apposto il vincolo preordinato	



Processo Legislazione

all'espropriazione, costituisce conferma del vincolo in essere, ma non ne comporta reiterazione.	all'espropriazione, costituisce conferma del vincolo in essere, ma non ne comporta reiterazione.	
		2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
		3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
		4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) (30) .
		(30) Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall' art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 .



Processo Legislazione

		Sezione II - Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera
Articolo 12	Articolo 12	15. (L) Disposizioni sulla redazione del progetto.
<u>Disposizioni sulla redazione del progetto</u>	<u>Disposizioni sulla redazione del progetto</u>	
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall'autorità espropriante ad introdursi nell'area interessata.	1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall'autorità espropriante ad introdursi nell'area interessata.	1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore o detentore entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o del	2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore o detentore entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o del	2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può



Processo Legislazione

pubblico avviso, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.	pubblico avviso, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.	accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è inviata con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.	3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è inviata con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata , almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.	3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)
4. Il proprietario e il possessore o detentore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia, di ciò sarà data notizia nel verbale di sopralluogo da parte dei tecnici interessati.	4. Il proprietario e il possessore o detentore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia, di ciò sarà data notizia nel verbale di sopralluogo da parte dei tecnici interessati.	4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio	5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio	5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere (L) (27) .



Processo Legislazione

delle opere.	delle opere.	
6. Allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista dal secondo comma sia superiore a 20, la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione, dell'autorità espropriante e sul BUR. L'avviso all'albo pretorio deve contenere gli estremi di pubblicazione nel BUR, nei quotidiani e nei siti informatici.	6. Allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista dal secondo comma sia superiore a 20, la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione, dell'autorità espropriante e sul BUR. L'avviso all'albo pretorio deve contenere gli estremi di pubblicazione nel BUR, nei quotidiani e nei siti informatici.	
		(27) Articolo così sostituito dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> . Vedi, anche, l' <i>art. 3, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190</i> .
Articolo 13	Articolo 13	16. (L) Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo.
<u>Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo</u>	<u>Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo</u>	
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di	1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di	1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di



Processo Legislazione

un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.	un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.	un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)
2. In ogni caso, nell'atto di approvazione del progetto devono essere richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali.	2. In ogni caso, nell'atto di approvazione del progetto devono essere richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali.	2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L)
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.	3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.	3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L)
4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma	4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma	4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma




Processo Legislazione

1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.	1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.	1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (L)
5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6.	5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6.	5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L)
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 .	6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 .	6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 , l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 . (L)
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.	7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.	7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (L)
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione	8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione	8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.



Processo Legislazione

nazionale e locale e sui siti informatici della Regione e dell'autorità espropriante. In alternativa alla predetta pubblicazione uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, la comunicazione può essere effettuata tramite messi notificatori all'ultimo indirizzo conosciuto.	nazionale e locale e sui siti informatici della Regione e dell'autorità espropriante. In alternativa alla predetta pubblicazione uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, la comunicazione può essere effettuata tramite messi notificatori all'ultimo indirizzo conosciuto.	(L)
9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241.	9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241.	9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 o dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.	10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 o dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.	10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L)
11. Nei casi previsti dall'articolo 10, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli	11. Nei casi previsti dall'articolo 10, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli	11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari



Processo Legislazione

lavori per disporre una agevole utilizzazione.	lavori per disporre una agevole utilizzazione.	considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione. (L)
12. L'autorità espropriante sentito anche il promotore dell'espropriazione, pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.	12. L'autorità espropriante sentito anche il promotore dell'espropriazione, pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.	12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L)
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.	13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.	13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L)
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi.	14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi.	14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L) (28) .



Processo Legislazione

		<p><u>(28) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u> Vedi, anche, l'art. <u>4, comma 2, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.</u> In deroga alle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 2 dell'art. <u>166, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.</u></p>
		Capo IV - La fase di emanazione del decreto di esproprio
		Sezione I - Del modo di determinare l'indennità di espropriazione
		20. (L) La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione.
		<p>1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)</p>
		<p>2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità</p>



Processo Legislazione

		del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio. (L)
		3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. (L)
		4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente. (L)
		5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile. (L)



Processo Legislazione

		<p>6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L)</p>
		<p>7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L)</p>
		<p>8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella</p>



Processo Legislazione

		già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)
		9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.
		10. L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)
		11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L)



Processo Legislazione

		<p>12. L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L)</p>
		<p>13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L)</p>
		<p>14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L) (31).</p>



Processo Legislazione

		15. Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L) (32) .
		(31) Comma così modificato dal comma 89 dell' <i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i> .
		(32) Articolo prima rettificato con <i>Comunicato 14 settembre 2001</i> (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> , come rettificato con <i>Comunicato 28 luglio 2003</i> (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173).
Articolo 14	Articolo 14	21. (L) Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione.
<u>Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione</u>	<u>Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione</u>	




Processo Legislazione

<p>1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 20 del TUE, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'art. 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario.</p>	<p>1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 20 del TUE, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'art. 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario.</p>	<p>1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (L)</p> <p>2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L)</p>
		<p>3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. (L)</p>
		<p>4. Il presidente del tribunale civile, nella cui</p>



Processo Legislazione

		circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L)
		5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)
		6. Le spese per la nomina dei tecnici: <i>a)</i> sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; <i>b)</i> sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. (L)
		7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L)
		8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e



Processo Legislazione

		documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)
		9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L)
		10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (L)
		11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. (L)
2. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell'indennità entro i successivi sessanta giorni.	2. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell'indennità entro i successivi sessanta giorni.	15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)




Processo Legislazione

3. La relazione della Commissione è depositata presso l'autorità espropriante che ne da notizia al proprietario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	3. La relazione della Commissione è depositata presso l'autorità espropriante che ne da notizia al proprietario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L) (33) .
4. Entro 10 giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a comunicare l'accettazione dell'indennità ovvero propone il contraddittorio tra le parti. La mancata comunicazione corrisponde alla non accettazione.	4. Entro 10 giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a comunicare l'accettazione dell'indennità ovvero propone il contraddittorio tra le parti. La mancata comunicazione corrisponde alla non accettazione.	12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità. (L)
5. L'autorità espropriante trasmette senza indugio l'eventuale richiesta di contraddittorio alla Commissione, la quale decide definitivamente sull'indennità entro 30 giorni con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario.	5. L'autorità espropriante trasmette senza indugio immediatamente l'eventuale richiesta di contraddittorio alla Commissione, la quale decide definitivamente sull'indennità entro 30 giorni con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario.	
		13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L)



Processo Legislazione

		14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (L)
		(33) Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall' art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 .
Art. 15	Art. 15	22. (L) Determinazione urgente dell'indennità provvisoria.
<u>Determinazione urgente dell'indennità provvisoria</u>	<u>Determinazione urgente dell'indennità provvisoria</u>	
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio o di asservimento, può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.	1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio o di asservimento , può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.	1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L)
2. Il decreto di cui sopra può essere emanato ed	2. Il decreto di cui sopra può essere emanato ed	2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato



Processo Legislazione

eseguito nei seguenti casi:	eseguito nei seguenti casi:	ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
a) numero dei destinatari della procedura superiore a 20;	a) numero dei destinatari della procedura superiore a 20;	b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento di abitati e di regimazione delle acque pubbliche;	b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento di abitati e di regimazione delle acque pubbliche;	
c) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;	c) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;	
d) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.	d) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.	
e) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443;	e) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443;	a) per gli interventi di cui alla <u>legge 21 dicembre 2001, n. 443</u> ;
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui	3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui	3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui



Processo Legislazione

al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.	al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.	al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L) (34) .
4. In caso di non condivisione della misura dell'indennità entro il termine di cui al comma 1, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'art.18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro 30 giorni dalla comunicazione del proprietario. La Commissione medesima procede a norma dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 14.	4. In caso di non condivisione della misura dell'indennità entro il termine di cui al comma 1, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'art.18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro 30 giorni dalla comunicazione del proprietario. La Commissione medesima procede a norma dei <u>commi 3, 4 e 5 dell'art. 14.</u>	4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (L). 5. In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L) (35) .
5. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla	5. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla	



Processo Legislazione

data di entrata in vigore della presente legge, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo.	data di entrata in vigore della presente legge, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo.	
		(34) Comma così modificato dal comma 89 dell' <i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.</i>
		(35) Articolo così sostituito dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</i>
Art. 16	Art. 16	22-bis. (L) Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.
<u>Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione</u>	<u>Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione</u>	
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del TUE, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione o di asservimento, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi	1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del TUE, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e di asservimento , e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi	1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e




Processo Legislazione

proprietari, lo stato di fatto degli stessi ,le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.	proprietari, lo stato di fatto degli stessi ,le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.	determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei casi elencati al precedente art. 15, comma 2.	2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei casi elencati al precedente art. 15, comma 2.	2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
		a) per gli interventi di cui alla <u>legge 21 dicembre 2001, n. 443</u> ;
		b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto	3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto	3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto



Processo Legislazione

dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20 del TUE.	dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20 del TUE.	dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L)
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del medesimo. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.	4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del medesimo. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.	4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L) 24. (L-R) Esecuzione del decreto di esproprio. 2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)
5. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.	5. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.	24. (L-R) Esecuzione del decreto di esproprio. 3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)
6. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la	6. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la	24. (L-R) Esecuzione del decreto di esproprio. 4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per



Processo Legislazione

disponibilità.	disponibilità.	qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità. (L)
7. L'autorità espropriante indica nel di esproprio, la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.	7. L'autorità espropriante indica nel di esproprio, la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.	24. (L-R) Esecuzione del decreto di esproprio. 5. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
8. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione.	8. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione.	24. (L-R) Esecuzione del decreto di esproprio. 6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R)
		24. (L-R) Esecuzione del decreto di esproprio. 1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)
		24. (L-R) Esecuzione del decreto di esproprio. 7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. (L)



Processo Legislazione

9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del TUE.	9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del TUE.	22-bis. (L) Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione. 5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)
10. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità.	10. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità.	22-bis. (L) Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione. 6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13. (L) (36)
		(36) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 , come rettificato con Comunicato 28 luglio 2003 (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173).
		Sezione II - Del decreto di esproprio
		23. (L-R) Contenuto ed effetti del decreto di esproprio.
		1. Il decreto di esproprio:



Processo Legislazione

		<i>a)</i> è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
		<i>b)</i> indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;
		<i>c)</i> indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
		<i>d)</i> dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
		<i>e)</i> dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;
		<i>e-bis)</i> dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22- <i>bis</i> e del relativo stato di esecuzione (37) ;



Processo Legislazione

		<i>f)</i> dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
		<i>g)</i> è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
		<i>h)</i> è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'articolo 24. (L)
		2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L)
		3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L)
		4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R)



Processo Legislazione

		<p>5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata. (L)</p>
		<p><u>(37) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u></p>
		<p>25. (L) Effetti dell'espropriazione per i terzi.</p>
		<p>1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. (L)</p>
		<p>2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L)</p>
		<p>3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti</p>




Processo Legislazione

		valere unicamente sull'indennità. (L)
		4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma (38) . (L)
		(38) Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui al presente articolo vedi l'art. 5, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 e l'art. 170, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 .
		Capo V - Il pagamento dell'indennità di esproprio
		Sezione I - Disposizioni generali
		26. (R) Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria.




Processo Legislazione

		<p>1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. (R)</p>
		<p>1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui all'articolo 20, comma 8. (R) (39).</p>
		<p>2. L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito. (R) (40).</p>
		<p>3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)</p>
		<p>4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua</p>



Processo Legislazione

		riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R)
		5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R)
		6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
		7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R)
		8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o



Processo Legislazione

		per la garanzia. (R)
		9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
		10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità. (R)
		11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)
		<u>(39)</u> Comma aggiunto dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> , come rettificato con <i>Comunicato 28 luglio 2003</i> (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173).
		<u>(40)</u> Comma così modificato dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> .



Processo Legislazione

		27. (R) Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale ⁽⁴¹⁾.
		1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. (R) ⁽⁴²⁾ .
		2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
		3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)
		⁽⁴¹⁾ Rubrica così modificata dall'art. 1 , D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 .



Processo Legislazione

		(42) Comma così modificato dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> .
Articolo 17	Articolo 17	
<u>Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio.</u>	<u>Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio.</u>	
1. Le comunicazioni e le notifiche previste al capo IV del TUE possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.	1. Le comunicazioni e le notifiche previste al titolo II capo IV del TUE possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.	
2. L'elenco previsto dall'articolo 20, comma 1, del TUE, può essere notificato contestualmente alla comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del TUE.	2. L'elenco previsto dall'articolo 20, comma 1, del TUE, può essere notificato contestualmente alla comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del TUE.	
3. Le comunicazioni previste dalla sezione II, capo IV, del TUE non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio,	3. Le comunicazioni previste dal Titolo II, Capo IV, Sezione II , del TUE non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio,	



Processo Legislazione

possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell'autorità espropriante.	possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell'autorità espropriante.	
4. Le comunicazioni o le notificazioni, previste alla sezione II, capo IV, del TUE, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.	4. Le comunicazioni o le notificazioni, previste dal Titolo II, Capo IV, Sezione II , del TUE, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.	
	5. L'autorità espropriante trasmette l'estratto del decreto di esproprio di cui all'art. 23, comma 5, del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'art. 14, comma 2, del medesimo TUE.	
Articolo 18	Articolo 18	
<u>Commissione competente a determinare l'indennità definitiva</u>		41. (L-R) Commissione competente alla




Processo Legislazione

	<u>Commissione competente a determinare l'indennità definitiva</u>	determinazione dell'indennità definitiva ⁽⁵⁷⁾.
1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Regione e si compone dei seguenti membri:	1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Regione e si compone dei seguenti membri:	1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:
a) il dirigente dell'Ufficio Espropriazioni di ogni Provincia;	a) il dirigente dell'Ufficio Espropriazioni di ogni Provincia;	a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;	b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;	b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
		c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
		d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
c) due esperti in materia di estimo;	c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;	e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
d) due esperti in materia di agricoltura e foreste.	d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.	f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)




Processo Legislazione

		<p>2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)</p>
		<p>3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R) (58).</p>
		<p>4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R) (59).</p>
		<p>(57) Rubrica così modificata dall'art. L. D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</p>
		<p>(58) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).</p>
		<p>(59) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).</p>



Processo Legislazione

2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dai dirigenti delle Province a turno con cadenza annuale. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.	2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dai dirigenti delle Province a turno con cadenza annuale. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.	
3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.	3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.	
4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive, in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.	4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive, in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.	
5. Con proprio regolamento, la Commissione definisce le modalità di convocazione e di funzionamento delle sedute e regola ogni altro aspetto legato all'organizzazione interna della stessa. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.	5. Con proprio regolamento, la Commissione definisce le modalità di convocazione e di funzionamento delle sedute e regola ogni altro aspetto legato all'organizzazione interna della stessa. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.	
6. La Commissione svolge le funzioni che il TUE e	6. La Commissione svolge le funzioni che il TUE e	




Processo Legislazione

la presente legge le attribuiscono e in particolare:	la presente legge le attribuiscono e in particolare:	
a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'art. 20, comma 3 del TUE, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento;	a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'art. 20, comma 3 del TUE, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento;	
b) determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata;	b) determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata;	
c) determina l'indennità di espropriazione o di asservimento ai sensi dell'art. 15;	c) determina l'indennità di espropriazione o di asservimento ai sensi dell'art. 15;	
d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'art. 50 del TUE,	d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'art. 50 del TUE,	
e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'art. 48 del TUE;	e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'art. 48 del TUE;	



Processo Legislazione

<p>f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio di mercato, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.</p>	<p>f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio di mercato, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.</p>	
<p>7. La Commissione, per quanto non definito nei commi precedenti, assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari, nonché agli eventuali atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione, ai sensi del precedente art. 4.</p>	<p>7. La Commissione, per quanto non definito nei commi precedenti, assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari, nonché agli eventuali atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione, ai sensi del precedente art. 4</p>	
<p>8. Ai componenti della Commissione, per i quali la partecipazione non rientra tra le competenze istituzionali, spetta una indennità di presenza per ogni seduta pari a quella prevista dalla legge regionale 30 marzo 1992 n. 7.</p>	<p>8. Ai componenti della Commissione, per i quali la partecipazione non rientra tra le competenze istituzionali, spetta una indennità di presenza per ogni seduta pari a quella prevista dalla legge regionale 30 marzo 1992 n. 7. dall'art. 9, comma 2, lett. a), della legge regionale 30 marzo 2011 n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).</p>	



Processo Legislazione

9. Agli stessi, in caso di missione autorizzata dal presidente della commissione, spetta il rimborso delle spese di viaggio:	9. Agli stessi, in caso di missione autorizzata dal presidente della commissione, spetta il rimborso delle spese di viaggio:	
a) nella misura prevista per i dipendenti regionali, se viene utilizzato il proprio automezzo;	a) nella misura prevista per i dipendenti regionali, se viene utilizzato il proprio automezzo;	
b) effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto.	b) effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto.	
10. <u>Al relatore</u> che ha curato l'istruttoria della pratica finalizzata alla determinazione dell'indennità da parte della Commissione, è riconosciuto un compenso pari all'1% dell'indennità determinata e accettata dal proprietario e dall'autorità espropriante, a carico di entrambi in parti uguali.	10. <u>Al relatore</u> che ha curato l'istruttoria della pratica finalizzata alla determinazione dell'indennità da parte della Commissione, è riconosciuto un compenso pari all'1% dell'indennità determinata e accettata dal proprietario e dall'autorità espropriante, a carico di entrambi in parti uguali.	
		Sezione III - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata
Articolo 19	Articolo 19	37. (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile.
<u>Disposizioni sulla determinazione dell'indennità</u>	<u>Disposizioni sulla Determinazione dell'indennità</u>	




Processo Legislazione

<u>di aree edificabili</u>	<u>di aree edificabili</u>	
1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 20 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del TUE.	1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 20 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del TUE.	1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. (L) (48) .
2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell'art. 37, comma 1, del T.U. si intendono i seguenti:	2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell'art. 37, comma 1, del T.U., si intendono quelli dall'incisiva innovatività, tenuto conto anche delle finalità perseguite in ordine a fenomeni di primaria importanza almeno regionale, nell'ambito dei principi fissati dallo Stato e precisamente:	
a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica approvati ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23;	a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica approvati ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23;	



Processo Legislazione

b) programma regionale per la riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive riguardanti aree strategiche di cui alla D.G.R. 26 maggio 2004 n. 661;	b) programma regionale per la riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive riguardanti aree strategiche di cui alla D.G.R. 26 maggio 2004 n. 661;	
c) interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443.	c) interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443.	
d) rete ospedaliera dell'emergenza prevista dal piano sanitario regionale;	d) rete ospedaliera dell'emergenza prevista dal piano sanitario regionale;	
e) edilizia universitaria o equiparata ivi comprese le opere dell'ADISU;	e) edilizia universitaria o equiparata ivi comprese le opere dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria;	
f) impianti strategici per l'approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale di cui alla D.C.R. 21 luglio 2004 n. 402;	f) impianti strategici per l'approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale di cui alla D.C.R. 21 luglio 2004 n. 402;	
g) viabilità di livello autostradale e viabilità primaria regionale come definita dall'art. 32 della legge regionale n. 24 marzo 2000 n. 27;	g) viabilità di livello autostradale e viabilità primaria regionale come definita dall'art. 32 della legge regionale n. 24 marzo 2000 n. 27;	



Processo Legislazione

h) la rete ferroviaria e la rete di trasporto in sede fissa;	h) la rete ferroviaria e la rete di trasporto in sede fissa;	
i) interventi per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla D.C.R. 5 maggio 2009 n. 301, riguardanti il sistema impiantistico di trattamento e smaltimento;	i) interventi per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla D.C.R. 5 maggio 2009 n. 301, limitatamente agli impianti di trattamento e smaltimento;	
l) interventi di cui all'art. 39 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27;	l) interventi di cui all'art. 39 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 (Aeroporto regionale dell'Umbria);	
m) basi logistiche regionali di cui all'art. 36 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27;	m) basi logistiche regionali di cui all'art. <u>36 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27;</u>	
n) programmi pubblici specifici per l'incremento di funzionalità della Sum (struttura urbana minima) di cui alla D.G.R. n. 164 del 8 febbraio 2010;	n) interventi per l'attuazione della struttura urbana minima ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana di cui alla D.G.R. n. 164 del 8 febbraio 2010;	
o) altri interventi straordinari individuati con D.C.R.	o) altri interventi straordinari individuati con D.C.R.	
3. Il comma 2 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare	3. Il comma 2 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare	



Processo Legislazione

dopo l'entrata in vigore della presente legge ovvero per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.	dopo l'entrata in vigore della presente legge ovvero per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge o che alla medesima data non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.	
		2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento. (L) (49) .
		3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
		4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di



Processo Legislazione

		programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)
		5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. (L) (50) .
		6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)
		7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, dall'art. 22, comma 1, e dall'art. 22-bis qualora il valore



Processo Legislazione

		dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L) (51) .
		8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L)
		9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari. (L) (52) .
		(48) Comma così sostituito dal comma 89 dell' <i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i> . Vedi, anche, il comma 90 dello stesso articolo 2. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 22-24 ottobre 2007, n. 348 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2007, n. 42 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato: a) l'illegittimità dell' <i>art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333</i> ; b)



Processo Legislazione

		ai sensi dell' <i>art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87</i> , l'illegittimità, in via consequenziale, dell' <i>art. 37, commi 1 e 2</i> , del presente decreto.
		<i>(49)</i> Comma così sostituito dal comma 89 dell' <i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i> . Vedi, anche, il comma 90 dello stesso articolo 2. In precedenza la Corte costituzionale, con <i>sentenza 22-24 ottobre 2007, n. 348</i> (Gazz. Uff. 31 ottobre 2007, n. 42 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato: a) l'illegittimità dell' <i>art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333</i> ; b) ai sensi dell' <i>art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87</i> , l'illegittimità, in via consequenziale, dell' <i>art. 37, commi 1 e 2</i> , del presente decreto.
		<i>(50)</i> Comma così modificato dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> .
		<i>(51)</i> Comma così modificato dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> , come rettificato con <i>Comunicato 28 luglio 2003</i> (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173).
		<i>(52)</i> Comma così modificato dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> .
Articolo 20	Articolo 20	



Processo Legislazione

<u>Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale</u>	<u>Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale</u>	
1. Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola.	1. Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola.	
		38. (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata.
		1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L)
		2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'articolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente. (L) (53) .
		2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata




Processo Legislazione

		alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L) (54) .
		(53) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 .
		(54) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 .
		39. (L-R) Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili.
		1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto. (L)
		2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono




Processo Legislazione

		dovuti anche gli interessi legali. (R)
		3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L)
		4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennità. (L)
		5. Dell'indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area è successivamente espropriata. (L)
		Sezione IV - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile
Articolo 21	Articolo 21	40. (L) Disposizioni generali.
<u>Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile</u>	<u>Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile</u>	
1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio	1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio	1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del



Processo Legislazione

del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.	del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 1.	valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L) (55) .
2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.	2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.	2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L)
3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del TUE e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui alla lettera f, del comma 7, del precedente art. 18, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.	3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del TUE e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui alla lettera f, del comma 7, del precedente art. 18, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.	3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. (L) (56) .
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura	4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura	4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente



Processo Legislazione

effettivamente praticata.	effettivamente praticata.	praticata. (L)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.	5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.	5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)
		<u>(55)</u> Comma così modificato dall'art. <u>1.</u> <u>D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u>
		<u>(56)</u> Comma così sostituito dall'art. <u>1.</u> <u>D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u>
		42. (L) Indennità aggiuntive.
		1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L) <u>(60)</u> .
		2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della




Processo Legislazione

		effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L) (61) .
		(60) Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 .
		(61) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 .
Articolo 22	Articolo 22	
<u>Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto</u>	<u>Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto</u>	
1. Un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge o comunque esista la concreta possibilità di allacciamento alle medesime.	1. Un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge o comunque esista la concreta possibilità di allacciamento alle medesime.	
2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell'edificabilità di fatto sull'immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha	2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell'edificabilità di fatto sull'immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha	



Processo Legislazione

rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità.	rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità.	
Articolo 23	Articolo 23	28. (R) Pagamento definitivo della indennità.
<u>Pagamento definitivo dell'indennità</u>	<u>Pagamento definitivo dell'indennità</u>	
1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.	1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.	1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità. (R)
2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.	2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.	2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)
3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:	3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:	3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:
a) un certificato dei registri immobiliari o	a) un certificato dei registri immobiliari o	a) un certificato dei registri immobiliari, da cui




Processo Legislazione

attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. La suddetta documentazione è sostituita per gli importi non superiori a € 1.000,00, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;	attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. La suddetta documentazione è sostituita per gli importi non superiori a € 1.000,00, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;	risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.	b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.	b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)
	4. Su richiesta dell'interessato con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in merito a quanto indicato al comma 3, lett. a), l'autorità espropriante è tenuta ad autorizzare il pagamento delle somme in applicazione dell'art. 43 e successivi del medesimo D.P.R., anche a mezzo dell'accesso telematico alla banca dati catastale e ipotecaria.	
		29. (L) Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale.



Processo Legislazione

		<p>1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)</p>
		<p>Sezione II - Pagamento dell'indennità a incapaci a enti e associazioni</p>
		<p>30. (R) Regola generale.</p>
		<p>1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)</p>
		<p>31. (R) Disposizioni sulla indennità.</p>
		<p>1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennità offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di cessione. (R)</p>



Processo Legislazione

		2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)
		3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili. (R)
		4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità determinata dai tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico. (R)
		Capo VI - Dell'entità dell'indennità di espropriazione
		Sezione I - Disposizioni generali
		32. (L) Determinazione del valore del bene.
		1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di



Processo Legislazione

		cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù. (L)
		2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento. (L)
		3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)
		33. (L) Espropriazione parziale di un bene unitario.



Processo Legislazione

		<p>1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. (L)</p>
		<p>2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L)</p>
		<p>3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante può non accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In ogni caso l'indennità dovuta dall'espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)</p>
		<p>34. (L) Soggetti aventi titolo all'indennità.</p>
		<p>1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)</p>



Processo Legislazione

		<p>2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. (L) (43).</p>
		<p>3. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità. (L)</p>
		<p>4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)</p>
		<p>(43) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</p>
		<p>35. (L) Regime fiscale.</p>
		<p>1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera <i>b</i>), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a</p>



Processo Legislazione

		titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. (L)
		2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L).
		3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione. (L)
		4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze. (L) (44) .
		5. Si applica l' articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da




Processo Legislazione

		irrogare. (L)
		6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L) (45) .
		(44) Comma così modificato dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> .
		(45) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 444 dell' <i>art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266</i> .
		Sezione II - Opere private di pubblica utilità
		36. (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica.
		1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute



Processo Legislazione

		nelle sezioni seguenti. (L) (46) .
		1-bis. È fatto salvo il disposto dell' articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (47) .
		(46) Comma così modificato dall' art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 .
		(47) Comma aggiunto dall' art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 .
Articolo 24	Articolo 24	52-sexies. Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali.
<u>Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali</u>	<u>Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali</u>	
1. Il provvedimento di cui all'articolo 52-quater del TUE relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adottato dal Comune nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.	1. Il provvedimento di cui all'articolo 52-quater del TUE relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adottato dal Comune nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.	1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.



Processo Legislazione

2. Sono esercitate dalla Provincia le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche relativamente alle funzioni e compiti attribuiti dalla normativa regionale, qualora le opere interessano il territorio di due o più comuni.	2. Sono esercitate dalla Provincia le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche relativamente alle funzioni e compiti attribuiti dalla normativa regionale, qualora le opere interessano il territorio di due o più comuni.	2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.
3. Sono esercitate dal comune le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.	3. Sono esercitate dal comune le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.	
4. Le funzioni di autorità espropriante per le infrastrutture di cui al presente articolo possono essere delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune al soggetto concessionario o realizzatore delle opere ovvero esercente il servizio, senza alcun onere per la pubblica amministrazione. L'amministrazione delegante applica nel rapporto con il soggetto delegato la disciplina dell'art. 5, commi 2 e 3.	4. Le funzioni di autorità espropriante per le infrastrutture di cui al presente articolo possono essere delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune al soggetto concessionario o realizzatore delle opere ovvero esercente il servizio, senza alcun onere per la pubblica amministrazione. L'amministrazione delegante applica nel rapporto con il soggetto delegato la disciplina dell'art. 5, commi 2 e 3.	
		3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto precedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione può esercitare nelle forme



Processo Legislazione

		previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo ⁽⁷⁹⁾ .
		⁽⁷⁹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).
Articolo 25	Articolo 25-	
Istituzione degli elenchi degli atti	istituzione degli elenchi degli atti	14. (L) Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità.
1. L'autorità espropriante trasmette l'estratto del decreto di esproprio di cui all'art. 23, comma 5, del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'art. 14, comma 2, del medesimo TUE.	1. L'autorità espropriante trasmette l'estratto del decreto di esproprio di cui all'art. 23, comma 5, del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'art. 14, comma 2, del medesimo TUE.	1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)
		2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è



Processo Legislazione

		disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L)
		3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
		a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;
		b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
		c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (L) (26) .
		(26) Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall' art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 .



Processo Legislazione

		Capo VII - Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio
<u>Articolo 26</u>	<u>Articolo 25</u>	43. (L) Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico ⁽⁶²⁾.
<u>Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico</u>	<u>Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico</u>	
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.	1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.	1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L) ⁽⁶³⁾ .
2. L'atto di acquisizione:	2. L'atto di acquisizione:	2. L'atto di acquisizione:
a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;	a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;	a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;



Processo Legislazione

b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;	b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;	b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;	c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;	c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili ovvero anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata;	d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili ovvero anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata;	d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;	e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;	e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;	f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;	f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del TUE.	g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del TUE.	g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. (L) (64) .



Processo Legislazione

		<p>3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)</p>
		<p>4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L)</p>
<p>3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.</p>	<p>3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.</p>	<p>5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)</p>



Processo Legislazione

4. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:	4. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:	6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del TUE;	a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del TUE;	a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.	b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.	b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)
5. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia.	5. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia.	6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166 , l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L) (65) .



Processo Legislazione

		(62) La Corte costituzionale, con sentenza 4-8 ottobre 2010, n. 293 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2010, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
		(63) Vedi, anche, il comma 8 dell' <i>art. 2, D.L. 28 aprile 2009, n. 39</i> e il comma 5 dell' <i>art. 17-ter, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195</i> , aggiunto dalla relativa legge di conversione.
		(64) Lettera così rettificata con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).
		(65) Comma aggiunto dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> .
Articolo 27	Articolo 26	
<u>Norma finanziaria</u>	<u>Norma finanziaria</u>	
Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di Euro 1.000,00 da imputare all'unità previsionale di base 05.1.015, del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5837 n.i.) con riduzione per lo stesso importo dell'unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5825).	Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di Euro 1.000,00 da imputare all'unità previsionale di base 05.1.015, del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5837 n.i.) con riduzione per lo stesso importo dell'unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5825).	



Processo Legislazione

Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 18 commi 8 e 9 (Oneri della commissione competente a determinare l'indennità definitiva), si fa fronte con lo stanziamento esistente al capitolo 560, Unità previsionale di base 02.1.005, del bilancio di previsione 2011;	Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 18 commi 8 e 9 (Oneri della commissione competente a determinare l'indennità definitiva), si fa fronte con lo stanziamento esistente al capitolo 560, Unità previsionale di base 02.1.005, del bilancio di previsione 2011;	
Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità;	Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità;	
Articolo 28	Articolo 27	
<u>Disposizioni finali e abrogazioni</u>	<u>Disposizioni finali e abrogazioni</u>	
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i procedimenti non attribuiti alla competenza dell'amministrazione statale, la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del TUE:	1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i procedimenti non attribuiti alla competenza dell'amministrazione statale, la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del TUE:	
titolo II: gli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41;	titolo II: gli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41;	
2. E' abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998	2. E' abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998	



Processo Legislazione

n. 52.	n. 52.	
3. La Commissione di cui all'art. 18 è costituita entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	3. La Commissione di cui all'art. 18 è costituita entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	
4. Fino alla sua costituzione rimangono in carica le Commissioni provinciali di cui all'art. 41 del TUE con le funzioni previste dal TUE medesimo e dalla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 52.	4. Fino alla sua costituzione rimangono in carica le Commissioni provinciali di cui all'art. 41 del TUE con le funzioni previste dal TUE medesimo e dalla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 52.	
5. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.	5. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.	
		Capo VIII - Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato
		44. (L) Indennità per l'imposizione di servitù.
		1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la



Processo Legislazione

		ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. (L)
		2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto. (L)
		3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. (L)
		4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali. (L)
		5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L)
		6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno. (L)
		Capo IX - La cessione volontaria
		45. (L) Disposizioni generali.



Processo Legislazione

		1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. (L) (66) .
		2. Il corrispettivo dell'atto di cessione (67) :
		<i>a)</i> se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37, con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37 (68) ;
		<i>b)</i> se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'articolo 38 (69) ;
		<i>c)</i> se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3 (70) ;
		<i>d)</i> se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4. (L) (71) .
		3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non




Processo Legislazione

		corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
		4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)
		<u>(66)</u> Comma così modificato dall' <u>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u>
		<u>(67)</u> Alinea così modificato dall' <u>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u>
		<u>(68)</u> Lettera così modificata dal comma 89 dell' <u>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.</u> Vedi, anche, il comma 90 dello stesso articolo 2.
		<u>(69)</u> Lettera così modificata dall' <u>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u>
		<u>(70)</u> Lettera così modificata dall' <u>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302,</u> come rettificato con <u>Comunicato 28 luglio 2003</u> (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173).
		<u>(71)</u> Lettera così modificata dall' <u>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302,</u> come rettificato con <u>Comunicato 28 luglio 2003</u> (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173).
		Capo X - La retrocessione
		46. (L) La retrocessione totale.



Processo Legislazione

		<p>1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità. (L)</p>
		<p>2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi. (L) (72).</p>
		<p>(72) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</p>
		<p>47. (L-R) La retrocessione parziale.</p>
		<p>1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera</p>



Processo Legislazione

		raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo. (L)
		2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)
		3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)
		48. (L) Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale.
		1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)



Processo Legislazione

		2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)
		3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L)
		Capo XI - L'occupazione temporanea
		49. (L-R) L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio.
		1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)
		2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme



Processo Legislazione

		degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L)
		3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)
		4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R)
		5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. (L)
		50. (L-R) Indennità per l'occupazione.
		1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese,



Processo Legislazione

		una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)
		2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
		3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili. (L)
		TITOLO III
		Disposizioni particolari
		Capo I - L'espropriazione per opere militari e di beni culturali (73)
		51. (L-R) L'espropriazione per opere militari.
		1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)
		2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)



Processo Legislazione

		3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)
		4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)
		<u>(73)</u> Intitolazione aggiunta dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330</i> (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).
		52. (L) L'espropriazione di beni culturali.
		1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il <u>decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490</u> , si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico. (L)
		Capo II - Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche <u>(74)</u>
		52-bis. L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche.
		1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la



Processo Legislazione

		coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.
		2. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.
		3. Sono fatte salve le disposizioni dell' articolo 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 , dell' articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613 , dell' articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , dell' articolo 1, commi 77 e 82, della legge 23 agosto 2004, n. 239 . Alle infrastrutture lineari energetiche strategiche di preminente interesse nazionale si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 , e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 , nonché le disposizioni di cui al presente Capo, in quanto compatibili.
		4. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli impianti oggetto dell'autorizzazione unica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 .



Processo Legislazione

		5. Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie per il trasporto e la trasmissione dell'energia sono considerate di pubblica utilità.
		6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.
		7. Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia.
		8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti (75) .
		(74) Intitolazione aggiunta dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330</i> (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).
		(75) Articolo aggiunto dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330</i> (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).
		52-ter. Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del



Processo Legislazione

		procedimento.
		<p>1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'<i>iter</i> per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.</p>




Processo Legislazione

		<p>2. Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale (76).</p>
		<p>(76) Articolo aggiunto dall'<i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330</i> (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).</p>
		<p>52-quater. Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità.</p>
		<p>1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p>
		<p>2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree</p>



Processo Legislazione

		<p>potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale progetto.</p>
		<p>3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357</u>, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo</p>



Processo Legislazione

		II.
		4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità consegua ad un procedimento specificatamente instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o promotore dell'espropriazione, il termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
		5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.
		6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.



Processo Legislazione

		7. Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 è data notizia agli interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2 (77) .
		(77) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).
		52-quinquies. Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali.
		1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239 , nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6.
		2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del



Processo Legislazione

[decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](#), e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#), l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. Al procedimento partecipano i soggetti preposti ad



Processo Legislazione

		<p>esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.</p>
		<p>3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all'articolo 52-<i>nonies</i>, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.</p>
		<p>4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine</p>



Processo Legislazione

		entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.
		5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni interessate.
		6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
		7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al



Processo Legislazione

		comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 52- <i>quater</i> , commi 2, 4 e 6 (78) .
		(78) Articolo aggiunto dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330</i> (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).
		52-septies. Disposizioni sulla redazione del progetto.
		1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 110 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775, convertito dalla <i>legge 8 febbraio 1934, n. 367</i> , qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati, dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà. Tale pubblicazione all'albo pretorio sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni o notificazioni previste all'articolo 15, commi 2 e 3 (80) .
		(80) Articolo aggiunto dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330</i> (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).



Processo Legislazione

		52-octies. Decreto di imposizione di servitù.
		1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24 (81) .
		(81) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).
		52-nonies. Determinazione dell'indennità di espropriazione.
		1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'autorità espropriante per la determinazione dell'indennità provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20 e 21, può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici (82) .
		(82) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).
		TITOLO IV
		Disposizioni sulla tutela giurisdizionale (83)



Processo Legislazione

		53. (L) Disposizioni processuali.
		1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).
		2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L) (84) .
		(83) Rubrica così rettificata con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).
		(84) Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214) e poi così sostituito dal comma 9 dell'art. 3 dell' allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 , a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento. Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 3-11 maggio 2006, n. 191 (Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 20 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del comma 1 del presente articolo, nel testo precedentemente in vigore - trasfuso nell' art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a



Processo Legislazione

		«i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non escludeva i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediamente, all'esercizio di un pubblico potere.
		54. (L) Opposizioni alla stima.
		1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. (L) (85) .
		2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L)
		3. L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il



Processo Legislazione

		proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. (L)
		4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (L)
		5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)
		<u>(85)</u> Comma così modificato dall'art. <u>1.</u> <u>D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.</u>
		TITOLO V
		Norme finali e transitorie
		<u>(commento di giurisprudenza)</u>
		55. (L) Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996.
		1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L) <u>(86)</u> .



Processo Legislazione

		2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997. (L)
		(86) Comma prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e poi così sostituito dal comma 89 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 .
		56. (L) Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione.
		1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359 , può accettare l'indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità di esproprio. (L)
		57. (L) Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso (87).
		1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L) (88) .
		2. Restano in vigore le disposizioni regionali che



Processo Legislazione

		attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L)
		<u>(87)</u> Rubrica così modificata dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> .
		<u>(88)</u> Comma così sostituito dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302</i> .
		57-bis. Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche.
		1. Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse <u>(89)</u> .
		<u>(89)</u> Articolo aggiunto dall' <i>art. 1, D.Lgs. 27 dicembre</i> .



Processo Legislazione

		2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).
		58. (L) Abrogazione di norme.
		1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1 e dall'articolo 57-bis ⁽⁹⁰⁾ :
		1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni ed integrazioni;
		2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 ;
		3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ;
		4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003 ;
		5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004 ;
		6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
		7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902 ;
		8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 ;
		9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
		10) la legge 7 luglio 1902, n. 290 ;
		11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
		12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;



Processo Legislazione

		13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27 ;
		14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293 ;
		15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;
		16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
		17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
		18) la legge 7 luglio 1907, n. 417 ;
		19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368 , e dall'articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119 ;
		20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502 ;
		21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
		22) l'articolo 20 del R.D. 27 febbraio 1908, n. 89 (91) ;
		23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;



Processo Legislazione

		24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;
		25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
		26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
		27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
		28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
		29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
		30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
		31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407;
		32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
		33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311 ;
		34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
		35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
		36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;



Processo Legislazione

		37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
		38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
		39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
		40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
		41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
		42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
		43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
		44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
		45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
		46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
		47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
		48) l'articolo <u>3</u> del <u>regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582</u> ;
		49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del D.Lgt. 31 dicembre 1923, n. 3146, dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2, lettere a) e c), della



Processo Legislazione

		legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467 ;
		50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
		51) gli articoli 30, secondo comma , 32 , 33 , 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 ;
		52) il R.D.L. 11 marzo 1923, n. 691 ;
		53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 ;
		54) la legge 3 aprile 1926, n. 686 ;
		55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ;
		56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;
		57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
		58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 , come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;
		59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e



Processo Legislazione

		sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione;
		60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ;
		61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione;
		62) gli articoli 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione ⁽⁹²⁾ ;
		63) l'articolo 7 del D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 154 ;
		64) l'articolo 71 del D.Lgs.Lgt. 10 aprile 1947, n. 261;
		65) l'articolo 4 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 ;
		66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409 ;



Processo Legislazione

		67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740 ;
		68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;
		69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 ;
		70) l'articolo 21, secondo comma , della legge 2 luglio 1949, n. 408 ;
		71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
		72) la legge 12 maggio 1950, n. 230 ;
		73) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ;
		74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;
		75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;
		76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295 ;
		77) l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166 ;
		78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 ;



Processo Legislazione

		79) l'articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640;
		80) l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645 ;
		81) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , come modificato dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166 ;
		82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463 ;
		83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158 , come modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739;
		84) l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528 ;
		85) l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729 ;
		86) la legge 1° dicembre 1961, n. 1441 ;
		87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904 ;
		88) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;
		89) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 ;
		90) l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26



Processo Legislazione

		maggio 1966, n. 311;
		91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104 ;
		92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641;
		93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 ;
		94) gli articoli 11 e 13 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79 , come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 ;
		95) la legge 20 marzo 1968, n. 391 ;
		96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 ;
		97) l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 ;
		98) l'articolo 64, primo comma , del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 , come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ;
		99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
		100) l'articolo 15, secondo comma , della legge 1° giugno 1971, n. 291 ;



Processo Legislazione

		101) l'articolo 1-ter del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119 , come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13 ;
		102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 ;
		103) l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ;
		104) l'articolo 4 del decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8 , convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94 ;
		105) l'articolo 4, primo comma del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115 , come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247 ;
		106) l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;
		107) l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
		108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma , della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , e successive modificazioni e integrazioni;
		109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo



Processo Legislazione

		1978, n. 218 ;
		110) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1978, n. 988;
		111) il decreto del Presidente della Repubblica 11. maggio 1979, n. 468 ;
		112) l'articolo 8, ottavo comma , della legge 24. aprile 1980, n. 146 ;
		113) la legge 29 luglio 1980, n. 385 ;
		114) l'articolo 3, quinto comma , del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776 , come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ;
		115) il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 4 ⁽⁹³⁾ , convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58 ;
		116) l'articolo 80 del decreto legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219 , come recepito nell'articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 , per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
		117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396 , convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535;



Processo Legislazione

		118) il <i>decreto legge 29 maggio 1982, n. 298</i> , convertito nella <i>legge 29 luglio 1982, n. 481</i> ;
		119) la <i>legge 29 luglio 1982, n. 481</i> ;
		120) la <i>legge 23 dicembre 1982, n. 943</i> ;
		121) il <i>decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747</i> , convertito nella <i>legge 27 febbraio 1984, n. 18</i> ;
		122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del <i>decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19</i> , convertito nella <i>legge 18 aprile 1984, n. 80</i> ;
		123) l'articolo 1, comma 5-bis, del <i>decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901</i> , convertito nella <i>legge 1° marzo 1985, n. 42</i> ;
		124) l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372;
		125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del <i>decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48</i> , convertito nella <i>legge 18 aprile 1986, n. 119</i> ;
		126) l'articolo <i>14</i> del <i>decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534</i> , convertito nella <i>legge 29 febbraio 1988, n. 47</i> ;
		127) l'articolo <i>3, primo comma</i> , della <i>legge 27</i>



Processo Legislazione

		<i>ottobre 1988, n. 458</i> ;
		128) l'articolo <i>4</i> della <i>legge 6 agosto 1990, n. 223</i> ;
		129) gli articoli 7 ed 8 della <i>legge 15 dicembre 1990, n. 396</i> , per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
		130) la <i>legge 20 maggio 1991, n. 158</i> ⁽⁹⁴⁾ ;
		131) l'articolo <i>11, comma 9</i> , della <i>legge 30 dicembre 1991, n. 413</i> ;
		132) la <i>legge 20 maggio 1991, n. 158</i> ⁽⁹⁵⁾ ;
		133) l'articolo 5-bis del <i>decreto legge 11 luglio 1992, n. 333</i> , come convertito nella <i>legge 8 agosto 1992, n. 359</i> ;
		134) l'articolo <i>16</i> del <i>decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504</i> ;
		135) l'articolo <i>1, comma 65</i> , della <i>legge 28 dicembre 1995, n. 549</i> ;
		136) l'articolo <i>3, comma 65</i> , della <i>legge 23 dicembre 1996, n. 662</i> ;
		137) l'articolo <i>32</i> della <i>legge 3 agosto 1999, n. 265</i> ;



Processo Legislazione

		138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
		139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 ;
		140) l'articolo 4, comma 2 , della legge 9 marzo 2001, n. 59 ;
		140-bis) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , l'articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170 , i commi 1, 2, 3, 5 dell'articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 , i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 30 e il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ⁽⁹⁶⁾ ;
		141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza ⁽⁹⁷⁾ .
		⁽⁹⁰⁾ Alinea così modificato dall'art. 1 , D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).
		⁽⁹¹⁾ Nella Gazzetta Ufficiale il R.D. n. 89 del 1908 è indicato come legge n. 89 del 1908.
		⁽⁹²⁾ Numero così modificato dall'art. 5, comma 1 , L. 1° agosto .



Processo Legislazione

		2002, n. 166.
		(93) Il D.L. 8 gennaio 1981, n. 4 è erroneamente indicato nella Gazzetta Ufficiale come D.L. 8 gennaio 1981, n. 58.
		(94) La L. 20 maggio 1991, n. 158 è erroneamente indicata nella Gazzetta Ufficiale come legge 2 maggio 1991, n. 158.
		(95) La L. 20 maggio 1991, n. 158 è erroneamente indicata nella Gazzetta Ufficiale come legge 2 maggio 1991, n. 158.
		(96) Numero aggiunto dall' art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).
		(97) Comma così modificato dall' art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
		59. Entrata in vigore del testo unico.
		1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003 (98) .
		(98) Comma così modificato prima dall' art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , poi dall' art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166 , successivamente dall' art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, ed infine dall' art. 1, D.Lgs. 17 dicembre 2002, n. 302.